COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 148

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito della abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino. (*Approvato dal Senato*) (1118);

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

RAFFAELLI ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito della abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino. (*Urgenza*) (754) . . . 148

PRESIDENTE 148, 149, 153, 154
PATRINI, *Relatore* 148
RAFFAELLI 149, 152, 154
ANGELINO PAOLO 150, 152
CASTELLUCCI 151
ZUGNO 152, 154
BIMA 152
VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 153, 154, 155
MATARRESE 154

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Abolizione del monopolio statale delle banane. (*Parere della V Commissione*) (1097);

D'AMATO: Abolizione del monopolio di Stato per il trasporto, il commercio e la lavorazione delle banane e messa in liquidazione dell'Azienda monopolio banane (101);

TROMBETTA ed altri: Abrogazione del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del Monopolio statale delle banane (145) . . 155

PRESIDENTE . . 155, 156, 160, 161, 162, 163
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . 155, 157, 158, 159, 160, 162
LAFORGIA 155, 159
BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
BIMA 156
ANGELINO PAOLO 157
MATARRESE 154
D'AMATO 158, 161, 162
ZUGNO 158, 160
CASTELLUCCI 159, 162

Votazione segreta:

PRESIDENTE 163

La seduta comincia alle 17,30.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito della abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino (Approvato dal Senato) (1118) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito della abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino (Urgenza) (754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino » (1118), approvato dal Senato e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Martuscelli, Terranova Raffaelle e Minio: « Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino » (754). Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame il disegno di legge n. 1118, approvato nella seduta del 10 marzo dal Senato, ed avente per oggetto norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e la proposta di legge del collega Raffaelli ed altri, aventi il medesimo oggetto e presentata alla Camera in data 13 novembre 1963, (atto Camera n. 754).

Come è noto, con la legge 18 novembre 1959, n. 1079, fu disposta l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia.

L'attuazione di tale abolizione fu determinata in due tempi: dal 1° gennaio 1960 per una parte e con il 1° gennaio 1962 per il totale.

A risarcire i comuni del minore introito derivante dall'abolizione dell'imposta, con la stessa legge si provvide ad assegnare, ai comuni medesimi, una quota dei proventi dell'I.G.E. riscossa anche per il bestiame bovino, suino e sulle relative carni fresche nonché sugli altri prodotti di cui all'articolo 1 e 2 della legge 4 febbraio 1936. Tale quota fu attribuita ai comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti rimanendo esclusi, quindi, quelli con popolazione inferiore.

In base all'articolo 8 della legge n. 1079 il Governo veniva delegato ad emanare, entro il 1° gennaio 1962, le norme per l'attuazione della legge stessa, tenendo presente i seguenti criteri:

1) compensare i comuni delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta in questione e delle relative supercontribuzioni ed addizionali;

2) salvaguardare la riscossione dell'I.G.E. sui vini spumanti in bottiglia;

3) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali;

4) tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo nelle eventualità della riorganizzazione del servizio conseguente all'abolizione dell'imposta di consumo sui vini e sui vini spumanti in bottiglia;

5) provvedere ad una efficace repressione delle frode e sofisticazioni delle bevande vinose, nonché al miglioramento qualitativo della produzione enologica nazionale.

Con decreto 14 dicembre 1961, n. 1315, è stato provveduto ad attuare le disposizioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della legge n. 1079, mentre con il disegno di legge, oggi sottoposto al voto della nostra Commissione, il Governo intende adempiere, sia pure parzialmente, all'obbligo derivante dai numeri 1 e 2 del citato articolo 8.

Si tratta, dunque, di un puro e semplice adempimento di un precetto di legge cui già nella precedente legislatura si cercò di dare corso con la presentazione di un analogo disegno di legge, dell'8 gennaio 1962, approvato dalla Commissione V del Senato nella seduta del 23 maggio 1962, ma che poi rimase privo della definitiva approvazione, a seguito dello scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge al nostro esame è di estrema semplicità, sia per la causa determinante (esecuzione di una legge), sia per il suo contenuto (assunzione di un onere imposto da una legge) e sia per la sua incidenza nel tempo (limitato solo all'anno 1962), nonché, infine, per la sua formulazione: tre soli articoli.

Con il primo articolo si tende a rimborsare i comuni per l'anno 1962 delle perdite subite a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, a ciò provvedendosi mediante un'integrazione pari al-

l'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni nell'anno 1959 e salvo conguaglio delle somme percepite dai comuni stessi a titolo di compartecipazione al provento dell'I.G.E. sui vini e sulle carni nello stesso anno 1962.

Con il secondo articolo si stabilisce che il rimborso in questione è delegabile a garanzia dei debiti assunti o da assumere.

Nell'articolo 3 si indica la copertura della spesa derivante dal suddetto rimborso.

Su questo disegno di legge si è svolta presso la V Commissione del Senato una lunga discussione che si è imperniata sui seguenti temi: innanzitutto, il ritardo con cui è giunto il provvedimento. E il Relatore si associa a questo rilievo, anche se, ripeto, alla nostra Commissione fu assegnato un analogo provvedimento che non ebbe la sanzione definitiva per i motivi già detti nella passata legislatura.

Il secondo tema che si è discusso al Senato è stato quello dell'incompletezza di questo disegno di legge che si riferisce soltanto all'anno 1962 e non anche ai successivi.

Terzo argomento di dibattito è stata la copertura. Ma la questione è ormai superata perché la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sulla copertura dell'onere finanziario.

Per quanto riguarda i pareri sulla proposta di legge Raffaelli e sul disegno di legge n. 1118, notiamo che, per quest'ultimo, il parere della II Commissione Interni è favorevole, accompagnato dalla raccomandazione che alla integrazione delle perdite subìte dai comuni si provveda anche per gli anni 1963 e 1964. Il parere della II Commissione è favorevole anche sulla proposta di legge Raffaelli, ma si rileva che essa deve essere discussa congiuntamente al disegno di legge n. 1264 presentato al Senato.

Quanto alla Commissione Bilancio, mentre esprime parere favorevole al disegno di legge n. 1118 con la raccomandazione di dare alla materia una sistemazione organica anche per gli anni successivi al 1962, esprime parere contrario alla proposta di legge Raffaelli perché la copertura finanziaria non vi risulta regolare.

Ora, premesso che la proposta di legge n. 754 si riferisce – per il conteggio ai fini della integrazione ai comuni – all'anno 1961 e non già al 1959, e prevede altresì – riferendosi al mancato introito del 1961 – una maggiorazione annua della integrazione (del 5 per cento per l'anno 1962, del 10 per cento per l'anno 1963 e del 15 per cento per l'anno 1964), il vostro Relatore, onorevoli colleghi, fa proprie le raccomandazioni e gli auspici dianzi riferiti, ben conoscendo la situazione di cassa dei comuni. In realtà, qualora non si ottemperasse alla raccomandazione di provvedere al rimborso anche per gli anni successivi al 1962, si causerebbe un ulteriore aggravamento delle finanze comunali.

Per queste ragioni, il vostro Relatore, associandosi alle raccomandazioni espresse dal Senato e dalle nostre Commissioni II e V, invita ad approvare il disegno di legge n. 1118, nel contempo auspicando la sollecita presentazione di un nuovo provvedimento governativo che integri i bilanci comunali per gli anni 1963 e 1964.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge manchevole ed insufficiente rispetto alla fonte da cui dovrebbe trarre origine. Tale fonte è, se non erro, la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, la quale dava delega al Governo di provvedere a:

1) compensare i comuni delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali;

2) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali.

Partendo dalla legge 18 dicembre 1959, osserviamo che la discussione che è in corso alla Camera dei deputati oggi, 29 aprile 1964, su di un testo che ci perviene dal Senato, avviene con molti anni di ritardo. Che cosa dovremmo fare? Per rispondere alle esigenze della fonte legislativa, della legge delega, dovremmo provvedere in modo diverso nella qualità e nella quantità a compensare i comuni del minore introito; per rispondere poi al nostro dovere di essere sensibili alla situazione dei comuni, dovremmo legiferare con un provvedimento che risolvesse il problema della integrazione dei bilanci comunali non solo per il 1962 – come previsto dal disegno di legge che viene dal Senato – ma anche per gli anni successivi. Per questo, insieme ai colleghi Martuscelli (del Partito socialista), Terranova e Minio, abbiamo presentato una proposta di legge che risponde allo spirito e alle indicazioni della predetta legge del 1959 e a quell'articolo 8 che concedeva al Governo la delega per provvedere al rimborso ai comuni.

Dal 1959 ad oggi nessun Governo ha provveduto ad ottemperare a quella disposizione e questo fatto pone tutti i settori della Camera

in una situazione imbarazzante, cioè o approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato oppure insistere in una versione corretta e, per conseguenza, non approvare questo disegno di legge. Il problema è gravissimo: i comuni sono creditori dello Stato per oltre 75 miliardi, se si comprende tutto l'anno 1964. Sono crediti che poi hanno dato luogo ad un onere assai maggiore, perché si è riflesso totalmente su difficili e costosissime scoperture di cassa e non è azzardato affermare che si possa arrivare a 80-90 miliardi. È una situazione che si è venuta a formare proprio in un momento in cui le amministrazioni comunali hanno visto modificare il rapporto fra entrate e mezzi disponibili e spese cui far fronte. Richiamo quindi l'attenzione di tutti i colleghi della Camera su questo fatto, perché penso che l'imbarazzo sia eguale tanto per chi sta all'opposizione che per gli altri. È una situazione drammatica che viene fatta presente da tutti i comuni e voglio porre in proposito una domanda.

Premetto che mi rendo conto che anche la somministrazione delle somme dovute per il 1962 è importante e indispensabile, ma la domanda che faccio – e credo di farla implicitamente a nome anche degli altri colleghi – è questa: approvato il disegno di legge che stiamo esaminando, quanti semestri, quanti altri anni dovranno passare per arrivare a coprire l'anno 1963 e l'anno 1964, quest'ultimo in parte già trascorso?

È una domanda che poniamo al Governo per sapere, di fronte a questa situazione e di fronte alla pochezza del disegno di legge, se è in grado di dirci come si provvederà in un tempo relativamente breve. Se ben ricordo, in Senato, durante la discussione di questo disegno di legge, la Commissione Finanze e tesoro nominò un comitato ristretto incaricato di studiare i mezzi adatti per arrivare ad una integrale sistemazione dei diritti dei comuni. Non so che cosa abbia fatto quel Comitato ristretto, ma domando di sapere che cosa ha fatto e intende fare il Governo.

Circa il parere delle altre Commissioni, siamo sempre in materia opinabile. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge con la raccomandazione di una sistemazione organica della materia per gli esercizi successivi e nello stesso tempo dà parere contrario alla mia proposta di legge perché ha una copertura finanziaria che non risulta regolare.

Allora noi avremmo voluto che fosse stato specificato che la proposta di legge presentata da me e dagli altri colleghi, poteva rimanere all'ordine del giorno della Commissione come una proposta che poteva anticipare la discussione per la sistemazione della questione generale e nel frattempo si sarebbe varato questo disegno di legge che, sia pure parzialmente sana la questione per il 1962. In seguito, la nostra proposta di legge, con la buona volontà del Governo, poteva divenire legge e sanare la questione per gli anni 1963-1964.

ANGELINO PAOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che qui il discorso debba essere un tantino allargato ed ampliato per quello che riguarda la materia della delega al Governo, allo scopo di meglio conoscere l'uso che si fa di questa delega.

Se non erro, la legge delega poneva un obbligo allo Stato di compensare i Comuni delle minore entrate conseguenti l'abolizione dell'imposta sul vino e sui vini spumanti in bottiglia. Ora, non solo non si è provveduto ad emanare la legge delegata ma nella relazione ministeriale che accompagna questo disegno di legge, noi troviamo una affermazione che è veramente strana: si precisa che l'integrazione a carico dell'Erario ed a favore dei Comuni, sarà corrisposta ai Comuni per il solo anno 1962, il che mi parte che sia un criterio restrittivo rispetto alla delega.

Bisogna tener presente il fatto che l'imposta abolita non era a carattere fisso, ma aveva un carattere piuttosto ascensionale. Il gettito dell'imposta di consumo era dinamico in quanto aumentava anno per anno, sia in ragione dell'aumento della popolazione, sia in ragione dei prezzi stabiliti dal Comitato provinciale prezzi. Se invece questa imposta la si fa rimanere statica, allineandola all'anno 1959, allora i Comuni cominciano a subire una perdita che è veramente notevole e questa limitazione di concedere la integrazione per il solo anno 1962 diventa una limitazione gravissima tanto più che non era nemmeno prevista dalla legge delega.

Comprendo perché nella compilazione del disegno di legge si sia pensato a questa limitazione: perché è stata più volte ventilata la prossima presentazione al Parlamento di un provvedimento di riforma della finanza locale. Noi sappiamo che al C.N.E.L. qualche cosa bolle in pentola: si tratta della riforma dell'imposta di consumo che si vorrebbe trasformare in una specie di I.G.E. comunale. Se questo avvenisse non mancherebbero notevoli proteste perché si potrebbe dire che, con questo, già si era stabilito di compensare i Comuni per la perdita dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, ma non

di aiutare i bilanci dei Comuni gravemente deficitari.

C'è anche da domandarsi: perché tanti altri provvedimenti di notevole importanza non sono andati al C.N.E.L., mentre quello per la riforma della finanza locale è andato al C.N.E.L. ? Non è difficile rispondere ! Perché quando si vuole insabbiare qualche provvedimento si sa come fare !

I comuni, secondo quella famosa circolare inviata dai Prefetti, sono indotti a fare la meno che ordinaria amministrazione, mentre essi hanno bisogno di mezzi dilatati per affrontare le esigenze sempre crescenti. È questa la situazione alla quale noi ci troviamo di fronte e ad anno 1964 notevolmente inoltrato – è già passato un quadrimestre – non vi è nulla che possa far sperare in una definizione della riforma delle finanza locale entro lo stesso 1964, per cui si dovrebbe provvedere per il bilancio degli anni 1962-63 e 1964 auspicando che per il 1965 la riforma della finanza locale arrivi finalmente in porto.

Detto questo, devo ancora una volta sottolineare che qui il Governo fa un abuso della delega, ed ecco perché siamo in molti ad essere contrari alle deleghe al Governo. Potrei citare, in proposito, diversi esempi non ultimo quello della alienazione del patrimonio dell'Istituto case popolari. Si è trattato di una cattiva legge.

Qui ci troviamo di fronte ad un altro eccesso di potere da parte del Governo il quale usa la delega a suo piacimento adottando un criterio restrittivo con la limitazione al solo esercizio 1962.

Ecco l'eccezione di principio che io faccio a questo provvedimento: il mandato era di compensare i comuni della perdita derivante dall'abolizione dell'imposta sui vini e sui vini spumanti in bottiglia, se non lo si fa completamente si viola quella norma che è sempre valida.

Ho preparato un ordine del giorno che presenterò alla fine della discussione se, nel frattempo, non si troverà una soluzione del problema.

CASTELLUCCI. Onorevoli colleghi, non credo che aggiungerò argomenti nuovi a quelli addotti dal Relatore e dai colleghi Raffaelli ed Angelino, ma voglio soltanto sottolineare il fatto che severe critiche sono state mosse in Senato a questo disegno di legge perché con esso si provvede per il solo 1962, senza parimenti provvedere per il 1963 e per il corrente anno. La situazione dei comuni – tutti i colleghi lo sanno in quanto hanno ricevuto numerosi ordini del giorno – è veramente disperata. Non voglio dire che questo sia risolutivo per la finanza locale, ma anche questo è un contributo alla riduzione dei disavanzi che stanno diventando veramente impressionanti: nella maggior parte dei casi il disavanzo è superiore all'importo delle entrate ordinarie e straordinarie dei comuni. Ho avuto occasione di rilevare questo, ieri sera, con il collega Raffaelli, alla Cassa depositi e prestiti dove abbiamo esaminato il volume dei mutui concessi ai comuni. E il disagio dei comuni non è dovuto soltanto al mancato gettito delle entrate, ma anche al fatto che le tesorerie si rifiutano di fare ai comuni anticipazioni oltre i limiti contrattuali. Di questo ho personale esperienza in qualità di sindaco di un piccolo comune.

Vi è da considerare ancora il fatto che i comuni sono divorati dagli interessi passivi ed allora qui il discorso non dovrebbe essere soltanto limitato al rimborso, ma a tutto il problema della riforma del testo unico sulla finanza locale.

Qui mi rendo interprete non soltanto dei bisogni del mio comune, il che potrebbe anche essere irrilevante, ma della generalità dei comuni italiani. Stanno arrivando degli ordini del giorno veramente allarmanti. Si raccomanda da parte del Governo di attuare la politica della lesina e di ridurre le spese, ma queste già sono contenute al massimo mentre le entrate vanno sempre più restringendosi rispetto al fabbisogno che cresce in relazione all'aumento dei compiti che incombono al comune. Colgo pertanto, questa occasione, non soltanto per sollecitare la questione del rimborso ai comuni dell'importo per il mancato gettito derivante dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, ma anche per sollecitare al Governo ed al Parlamento l'adozione di strumenti e mezzi idonei atti ad eliminare il ricorso al credito da parte dei comuni.

Questo costituisce per i comuni stessi un vero disastro in quanto milioni e milioni vengono spesi in interessi passivi, milioni che potrebbero essere più proficuamente utilizzati in opere pubbliche di cui si ha tanto bisogno.

Siamo di fronte ad una questione che richiede tempestività ed urgenza e che per un complesso di considerazioni – che i colleghi ben conoscono – riveste un carattere di assoluta indilazionabilità.

Occorre decidersi ed armarsi di buona volonta per giungere a fatti concreti.

Onorevole Presidente, mi rendo interprete della esigenza dei comuni e non posso non

sottolineare il fatto che in alcuni di essi vi sono degli impiegati che aspettano per mesi il pagamento degli stipendi perché i tesorieri si rifiutano di fare ulteriori anticipazioni.

Detto questo non ho niente altro da aggiungere.

La prego comunque, onorevole Presidente, di voler prendere qualche iniziativa per proseguire sulla via di questo nostro concreto interessamento e per arrivare – al di là dell'odierno modesto provvedimento – ad un progetto di legge che abbia carattere veramente risolutivo.

ZUGNO. Tutti avremmo desiderato che il Governo con legge delegata avesse risolto il problema in forma stabile ed adeguata alle esigenze dei comuni, ma bisogna chiedersi perché il Governo non abbia utilizzato la delega in quel senso. Non si è trattato, onorevole Angelino, di una deficienza dell'attività dell'esecutivo, ma ci si è trovati di fronte alle difficoltà del reperimento delle coperture dell'onere finanziario e non era certo il problema più facile da risolvere, tanto è vero che anche nella relazione al disegno di legge è sottolineato questo aspetto. Cioè, la limitazione dei rimborsi all'anno 1962 non significa (come pensa l'onorevole Angelino) che il Governo ritenga di avere superato il problema e, quindi, di avere esaurito il suo impegno, ma si tratta di un avvio alla soluzione del problema che non poteva essere risolto per difficoltà di bilancio. E, anzi, ora possiamo capire meglio le difficoltà per il bilancio statale di affrontare globalmente il problema in questo momento.

Ad ogni modo, l'assicurazione che ci è stata data di voler avviare a soluzione il problema deve tranquillizzarci.

Vorrei, d'altra parte, confutare la grave asserzione dell'onorevole Raffaelli, secondo il quale la risoluzione del problema in esame dovrebbe avvenire in relazione alle esigenze dei comuni. Va invece affermato e tenuto presente che l'obbligo del Governo è in relazione alla soppressione dell'imposta comunale di consumo sul vino, e non già in relazione al *deficit* dei bilanci comunali.

RAFFAELLI. Io mi riferisco al diritto di uno degli ottomila comuni; diritto che sorge dalla legge n. 1079.

ZUGNO. Gli interessi passivi che i comuni hanno dovuto sopportare non devono essere imputati a ritardo di misure governative, ma dipendono da tante altre ragioni.

Ad ogni modo, in relazione alla manifestazione di buona volontà del Governo, penso che il provvedimento governativo a noi sottoposto meriti l'approvazione di tutti i settori, mentre invece mi dichiaro contrario alla richiesta dell'onorevole Raffaelli di mantenere la sua proposta di legge all'ordine del giorno. Non ho parlato con altri colleghi, ma non immaginavo di sentire una richiesta di tal genere, dato che è prassi costante che, allorquando si discutono più provvedimenti congiuntamente, una volta accettatone uno, gli altri decadono. Ritengo, peraltro, di non poter condividere la richiesta dell'onorevole Raffaelli anche perché credo che questo Governo intenda studiare e portare a termine la soluzione del problema della finanza locale, e lo dovrà fare in relazione a tutti i debiti dei comuni. E allora perché lasciare in sospeso un provvedimento che è un niente in confronto al complesso problema della finanza locale?

Per queste ragioni mi dichiaro favorevole al disegno di legge e contrario alla proposta dell'onorevole Raffaelli.

BIMA. Vorrei sottolineare come dalla vicenda conseguente all'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino si possa ricavare questa morale: che il legiferare con la fretta fa commettere sempre degli errori. Io ricordo che, quando si discusse della soppressione dell'imposta di consumo sul vino, tutti gli onorevoli colleghi – e particolarmente l'onorevole Angelino – avevano fretta di giungere all'abolizione di quell'imposta. Ma non ci si preoccupò, invece, di provvedere nel contempo agli oneri che i comuni avrebbero dovuto sopportare in conseguenza della mancata entrata.

Perché dico questo? Perché credo che allora peccammo per eccessivo zelo; e anche lei, onorevole Angelino, dev'essere compreso nel novero.

ANGELINO PAOLO. Solo per la maggiore spesa, non per la minore entrata!

BIMA. Mi piace ricordare la tesi, sostenuta fin dal 1948 dal compianto collega Foschini, in favore del principio che, quando il potere legislativo delibera delle diminuzioni di entrate per i comuni, dovrebbe contestualmente provvedere ad integrare i bilanci dei comuni stessi. In fondo, l'articolo 81 della Costituzione dovrebbe valere anche per i comuni, così come vale per lo Stato. Oggi lo Stato non provvede come era previsto nel disegno di legge del 1962, ma – come giustamente rilevava il collega Zugno – non si può non tener conto delle obiettive difficoltà del bilancio statale, essendo lo Stato pressato da tante esigenze che si sono accre-

sciute con la particolare congiuntura che attraversiamo.

Per queste ragioni credo che il provvedimento odierno governativo meriti la nostra approvazione. Esso rappresenta infatti una prova di buona volontà del Governo di andare incontro alle esigenze dei comuni, sia pur compatibilmente con le attuali possibilità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come è stato ricordato, questo provvedimento, sia pure limitato alla compensazione della mancata riscossione dell'imposta comunale di consumo sul vino, relativa all'anno 1962, fu presentato dal Governo nella passata legislatura. Il Governo, per delega, doveva tendere ai seguenti cinque impegni: 1) compensare i comuni del mancato gettito; 2) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali; 3) salvaguardare la riscossione dell'I.G.E. sui vini e sui vini spumanti in bottiglia; 4) tutelare gli interessi del personale addetto all'imposta di consumo nella eventualità di una riorganizzazione del servizio; 5) provvedere ad una efficace repressione delle frodi e delle sofisticazioni nonché migliorare qualitativamente la produzione enologica nazionale. Ha potuto assolvere a tre di questi cinque punti e precisamente al terzo, al quarto ed al quinto, mentre per il primo e secondo punto, non potendo assumere oneri a carattere continuativo di compensazione nei confronti dei comuni per il mancato gettito, fu costretto a rinunziare all'esercizio della delega a presentare un provvedimento col quale si prevedeva alla compensazione per l'anno 1962 con un onere per lo Stato di 21 miliardi e mezzo. Contemporaneamente presentava al C.N.E.L. una proposta di legge sulle modifiche da apportare nel campo dell'area dei tributi delle imposte di consumo, provvedimento che decadde per la fine della III legislatura.

Con la nuova legislatura, il Governo si è fatto subito carico di presentare al Parlamento il provvedimento per la compensazione relativa al 1962 e si è posto il problema di fronteggiare la situazione anche per il 1963. Ma se nel 1962 non era stato possibile da parte del Governo di assumere l'impegno di un maggiore onere, a maggior ragione diviene impossibile nel 1963 ed è per questo che la compensazione fu limitata solo al 1962. Su quel tale disegno di legge presentato e attraverso il quale si dovrebbe provvedere alla compensazione continuativa anche negli anni successivi, è stato chiesto al C.N.E.L. di esprimere il proprio parere entro il 31 maggio 1964. Da questo punto di vista ritengo che i Governi che si sono succeduti in questi ultimi anni non sono stati carenti. Nonostante le presenti difficoltà congiunturali, il Governo si è preoccupato di esaminare la possibilità di assicurare la compensazione anche per il 1963: non è stato possibile neppure limitatamente nei confronti dei comuni deficitari ed ecco perché è stato costretto a ripetere il provvedimento come era stato presentato nella passata legislatura. Il Governo ha già dichiarato davanti al Senato, e dichiara qui, che ha gradito moltissimo l'iniziativa presa dalla Commissione finanze e tesoro del Senato di nominare un comitato ristretto per lo studio della soluzione del problema e non intende quindi con questo provvedimento ignorare la questione per gli anni 1963 e 1964 e per i successivi.

È stata sottolineata l'urgenza del provvedimento; vorrei dire che si tratta di un atto di giustizia nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, perché la Commissione deve sapere che fino al 1° gennaio 1962 i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti continuavano a riscuotere l'imposta sul vino nella misura di 8 lire per litro, mentre i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che riscuotevano fino a 22,50 al litro, costretti dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, a riscuotere solo 8 lire avevano la compensazione attraverso l'imposizione dell'I.G.E. sul vino e sulle carni localmente riscossa. È interessante apprendere che, per quanto riguarda i capoluoghi, a fine 1962 noi troviamo che gli incassi ottenuti attraverso l'I.G.E. localmente riscossa sono risultati inferiori di 6 milioni rispetto alla imposta di consumo sul vino che avrebbero potuto riscuotere se non fosse stata soppressa. Alla fine del 1962 si sono trovati in attivo alcuni capoluoghi di provincia come Trapani, Siracusa, Palermo, Reggio Calabria e, ritengo, la stessa città di Bologna, come pure Forlì, Ravenna, Pisa. Questo a fine 1962. Quindi oltre l'urgenza desidero sottolineare che è un atto di giustizia che andiamo a compiere nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, i quali non godono del beneficio cui ho accennato sul vino e sulle carni. A queste considerazioni, direi di ordine morale, nei confronti dei piccoli comuni non ho da aggiungere che il ringraziamento alla Commissione nel mo-

mento in cui si accinge a votare il provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame del disegno di legge rimane da vedere se la proposta di legge n. 754 dei colleghi Raffaelli, Martuscelli, Terranova e Minio si deve ritenere assorbita oppure se la si deve accantonare in attesa di altra proposta governativa.

RAFFAELLI. Volevo ancora fare osservare che qui si tratta di rispettare il Regolamento. Il disegno di legge riguarda il 1962 e posso comprendere che assorba la nostra proposta per quanto concerne il rimborso ai comuni per il 1962, ma come potete assorbirla per le norme relative ai rimborsi per il 1963 e il 1964?

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la proposta di legge n. 754 rimane accantonata in attesa che sia presentato un disegno di legge riguardante rimborsi ai comuni per gli esercizio 1962 e 1963.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1118:

ART. 1.

A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per l'anno 1962, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1962, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

MATARRESE. Non ho capito bene perché nell'articolo 1, nel primo comma, è detto che i comuni saranno compensati per la mancata riscossione dell'imposta di consumo al netto dell'I.G.E., mentre nel secondo comma si afferma che il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una misura prudenziale.

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, è una posizione completamente anormale. Secondo la logica dell'onorevole Zugno – che ha fatto bene a dircela – si fa la legge e si scrive che si dà solo la metà; la seconda metà non si dà per le difficoltà e così via...

Ora qui mi pare che si introduca addirittura nella legge, all'articolo 1, una cosa che è addirittura inammissibile e che ha il valore spiegato dal collega Zugno nel senso di dire: facciamo la legge, autorizziamo il Ministero delle finanze ad erogare la metà e l'altra metà...

ZUGNO. Desidero ricordare che in tutte le disposizioni di questo genere vi sono state proposte in tal senso: in attesa della liquidazione definitiva si autorizza la concessione di acconti. Anche in questo caso, quindi, in attesa dell'espletamento dell'istruttoria per la liquidazione definitiva, può essere concesso ai comuni, che non raggiungono i 60 mila abitanti, un acconto immediato.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il motivo è proprio quello di non farli attendere troppo. Ci sono circa 8 mila comuni e la raccolta dei dati l'abbiamo solo per i capoluoghi ed occorre fare la differenza tra l'I.G.E. percepita e quella che devono avere.

RAFFAELLI. Penso che per spiegare la vera portata di questo comma sia necessario rifarsi al rimborso dell'I.G.E. per le esportazioni. La legge dice precisamente...

ZUGNO. L'esempio del rimborso dell'I.G.E. per l'esportazione non calza perché lì c'è un limite nello stanziamento, non si può superare lo stanziamento ed è naturale che ci sia un ritardo nei rimborsi, ma qui la intera copertura già esiste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Da parte degli onorevoli Raffaelli, Raucci e Matarrese è stato presentato un emenda-

mento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1 della legge che dice:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali ».

Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento di detto comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Dò lettura dei restanti articoli che non essendovi osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una quota del maggiore gettito derivante dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, recante variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente ordine del giorno da parte dell'onorevole Angelino Paolo:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera nel concludere l'esame del disegno di legge n. 1118.

considerato che la riforma della finanza locale, intesa a dare ai comuni i mezzi finanziari necessari, non appare di prossima realizzazione,

impegna il Governo

a provvedere alla integrazione dei bilanci comunali per gli anni 1963-64 e successivi ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Abolizione del monopolio statale delle banane (1097) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati D'Amato: Abolizione del monopolio di Stato per il trasporto, il commercio e la lavorazione delle banane e messa in liquidazione dell'Azienda monopolio banane » (101) e Trombetta ed altri: « Abrogazione del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del Monopolio statale delle banane » (145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Abolizione del monopolio statale delle banane » e delle proposte di legge D'Amato: « Abolizione del monopolio di Stato per il trasporto, il commercio e la lavorazione delle banane e messa in liquidazione dell'Azienda monopolio banane » e Trombetta ed altri: « Abrogazione del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del Monopolio statale delle banane ».

Il Relatore, onorevole Francesco Napolitano, ha facoltà di svolegere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla ampia relazione che ho già svolta in sede referente e, quindi, mi limiterò a fornire chiarimenti sugli articoli e sugli emendamenti relativi.

PRESIDENTE. Sta bene. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAFORGIA. Soltanto oggi ho avuto copia, ed ho potuto quindi prendere visione, della relazione della commissione di esperti che avevo chiesto nella scorsa seduta. Ho constatato che quella commissione proponeva di

non sopprimere il Monopolio banane prima del 31 dicembre 1965.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, ma salvo parere del Ministero degli esteri, che, invece, è stato favorevole allo scioglimento anticipato del Monopolio banane al 1° gennaio 1965. Si è quindi accelerato l'*iter* di scioglimento proprio in conseguenza dello specifico consenso del Ministero degli esteri circa l'anticipazione di un anno.

BIMA. Nella relazione della Commissione si prospettava una diversa misura dell'imposta compensativa.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato un aumento predisposto dal Consiglio dei ministri, collegato ad un rimborso eventuale di spese alla Somalia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la Commissione sceglie come testo base per il passaggio agli articoli il disegno di legge n. 1097.

(*Così rimane stabilito*).

Le proposte di legge nn. 101 e 145 verranno considerate emendamenti a tale testo.

Passiamo all'esame degli articoli che non essendovi emendamenti porrò in votazione:

ART. 1.

Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituito con regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, è abolito con effetto dal primo gennaio 1965.

A decorrere dall'anzidetta data, è istituita una imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane.

La misura di detta imposta è stabilita in lire 70 per chilogrammo di banane fresche ed in lire 350 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Per le banane di produzione nazionale, l'imposta è corrisposta dal produttore all'atto della vendita ed è accertata e riscossa, per conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo competenti per territorio. Ai comuni ed agli appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo, compete l'aggio del 2 per cento sull'ammontare lordo delle riscossioni.

Per le banane provenienti dall'estero, l'imposta è corrisposta dall'importatore all'atto dell'importazione ed è accertata e riscossa dalle dogane.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'Azienda monopolio banane – A.M.B. – è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i servizi ad essa affidati con il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, sono esercitati, da tale data e fino a quella della soppressione del regime di monopolio e comunque non oltre il 31 dicembre 1964, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Alla gestione di tali servizi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'anzidetta Amministrazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

I ruoli dell'Azienda monopolio banane, di cui all'allegato 1 al regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, ed alla tabella allegata alla legge 3 febbraio 1963, n. 73, sono trasferiti, con il relativo personale, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il personale previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 73, che presti la propria opera presso l'Azienda, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un triennio, è inquadrato, anche in soprannumero, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dall'organo competente, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva prevista dalla tabella allegata alla precitata legge.

I ruoli anzidetti si estingueranno con la soppressione dei posti che a mano a mano si renderanno vacanti nelle qualifiche meno elevate.

Al personale di cui al presente articolo sono estese, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Gli onorevoli Castellucci e D'Amato hanno proposto i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole « al giudizio favorevole espresso dall'organo

competente, nella qualifica iniziale del » con le altre « agli elementi di giudizio esistenti presso l'Azienda monopolio banane, nel ».

Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti commi:

« Il servizio continuativo effettivo prestato presso l'Azienda monopolio banane viene riconosciuto ad ogni effetto ».

« Il personale inquadrato in ruolo ai sensi del comma secondo può riscattare, con le modalità previste dalle disposizioni di legge, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso l'Amministrazione monopolio banane ».

All'ultimo comma sopprimere le parole « in quanto applicabili ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Credo, personalmente, che l'emendamento parzialmente sostitutivo del secondo comma possa essere accolto, giacché mi sembra logico e giusto che gli elementi di giudizio sul personale di cui all'articolo 3 non possano essere forniti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che non conosce detto personale. Ci si deve riferire quindi agli elementi di giudizio esistenti presso l'Azienda monopolio banane.

ANGELINO PAOLO. Ritorno su certi argomenti già detti per osservare che, se la Azienda monopoli banane viene soppressa perché ha dato luogo – si dice – a scandali di vario genere, a me pare che non solo con questo emendamento, ma anche con la legge stessa, si venga a dare un premio al personale di quest'Azienda. E allora, se nella Azienda banane c'era qualcosa che non andava, si vanno per questa via ad infettare altri organi.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Per quanto riguarda il personale, non sono addentro a fatti specifici da addebitare a questi modesti impiegati. E siccome non risulta che costoro siano stati incriminati neppure sul piano disciplinare, non mi pare giusto che tale personale debba andare in mezzo alla strada per errori commessi non da esso ma da tutt'altri soggetti. Non capisco, quindi, l'obiezione in merito alla sistemazione che il Governo si è preoccupato di dare a dipendenti che non hanno alcuna colpa.

Vi sono, peraltro, dei precedenti: sono stati soppressi Ministeri ed altri enti, ma il Governo non ha mai pensato di poter gettare sul lastrico i dipendenti.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei premettere che il problema del personale è stato trattato in modo sistematico dalla Ragioneria e da tutti gli organi competenti per trovare una soluzione adeguata, tale da porre il personale in condizione di poter essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenendo conto di due esigenze: da una parte quella della continuazione – per questi dipendenti – della propria vita in amministrazione, dall'altra quella di non turbare l'andamento di una grande e importante Amministrazione immettendovi personale con diversa qualifica, iche creerebbe seri problemi.

Ciò premesso, per quanto riguarda gli « elementi di giudizio » sul personale, se dovessimo prendere in considerazione solo quelli esistenti presso l'Azienda banane, non mi pare che si farebbe cosa giusta. Bisogna, infatti, tener presente che si tratta di personale che andrà a lavorare in una altra amministrazione, più grande, più importante e ancor più organizzata, e, quindi, il giudizio di questa amministrazione deve avere il suo peso. Per tali motivi, penso che non si possa accogliere l'emendamento così com'è formulato. Si potrebbe tuttavia trovare una formula che tenga conto dell'opportunità che vengano espressi due giudizi: quello della Azienda monopolio banane e quello della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Insisto poi in modo assoluto sulla « qualifica iniziale » per l'inquadramento del personale di cui al secondo comma dell'articolo 3. Se no, creeremmo precedenti che sconvolgerebbero la normalità delle cose e permetteremmo a determinate persone di conseguire sviluppi di carriera sproporzionati. Non bisogna lasciarsi trasportare da sentimenti pseudoumanitari, e (senza con ciò voler infierire) devo ricordare che, se vi sono stati funzionari che hanno avuto in questi anni premi abbondanti di vario tipo e natura, questi sono stati proprio i funzionari dell'Azienda monopolio banane.

Non mi pare che, mentre prendiamo una posizione di resistenza su tutta una serie di problemi degli impiegati dello Stato, possiamo poi mettere i dipendenti della sopprimenda Azienda monopolio banana in condizione di avere privilegi nei confronti degli altri. E vi prego di tenere conto dei precedenti che potremmo creare; dobbiamo stare attenti a non creare delle situazioni di anormalità mettendo queste persone in posizione di favoritismo rispetto alla massa degli impiegati statali. Non possiamo immettere queste ventitré persone in una grossa azienda avendo come

giudizio solo quello che hanno dato su loro stessi. Bisogna che ci siano degli elementi di valutazione adeguati alla nuova realtà, che ci sia cioè un giudizio di organi competenti che non possono non essere quelli dell'azienda nella quale detto personale viene immesso.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Mi permetto di dissentire in parte da quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario, soprattutto per quanto riguarda gli elementi di giudizio sul valore dei singoli impiegati dell'Azienda monopolio banane. Mi sembra illogico che si possa dare una facoltà all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato per giudicare questo personale; certamente essa non accetta volentieri la soluzione che stiamo per dare con il disegno di legge in discussione. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, invece, che un impiegato con una determinata qualifica – per esempio un applicato – venga immesso nei ruoli immediatamente dopo tutti gli altri applicati. Ma non possiamo prendere un direttore e metterlo in coda al ruolo dei vice segretari dopo venti anni di servizio. Su questo non potrei essere d'accordo.

D'AMATO. Gli elementi di giudizio verranno acquisiti dall'Azienda dei monopoli di Stato in seguito, a meno che non ci siano sugli attuali impiegati provvedimenti disciplinari in corso che possano sconsigliare l'immissione nei ruoli. Con piacere credo di poter interpretare anche il pensiero del collega proponente Castellucci invitando i colleghi a proporre un emendamento concordato, che tenga conto delle varie esigenze che sono state in questa sede illustrate.

ZUGNO. Vorrei osservare un fatto che riguarda l'evoluzione della carriera degli impiegati attuali dell'Azienda monopolio banane; cioè questo fatto straordinario: un'azienda viene soppressa e invece di procedere al licenziamento dei dipendenti, questi vengono fatti confluire in un'altra azienda. È senza dubbio un modo di procedere giusto, umano.

Però non si deve turbare il normale svolgimento delle carirere in seno a quest'ultima azienda, perché ci sono dei diritti acquisiti dai funzionari a vari livelli che devono essere rispettati anche se avviene questo fatto straordinario, giustificato da motivi di equità e di solidarietà.

Sono d'accordo che a subire qualche conseguenza devono essere gli impiegati dell'Azienda banane, per cui il passaggio deve avvenire in modo che essi vengano collocati all'ultimo grado iniziale del ruolo corrispondente a quello che occupavano nell'Azienda, ma qui la disposizione deve allargarsi nel senso non di porre il personale in soprannumero, ma di creare nuovi posti in organico. Se è necessario immetterli nella nuova azienda, è necessario pure che si creino nuovi posti, cioè si aumentino i posti in organico.

In questo modo non turbiamo la carriera degli altri ed eviteremo che in Parlamento vengano presentate proposte dirette a sanare questa ingiustizia, questa sperequazione, questa diminuzione dei diritti acquisiti. Operiamo in maniera che tutto sia risolto in via definitiva dal provvedimento oggi al nostro esame. Per quanto riguarda gli elementi di giudizio, sono un pò in disaccordo col Sottosegretario, cioè ritengo che – a parte il fatto straodinario cui ho accennato – i giudizi espressi su questo personale da parte degli attuali funzionari dirigenti siano giudizi che devono essere considerati obiettivi. Resta la valutazione in merito all'opportunità di inserire il personale in una carriera piuttosto che in un'altra; si tratta di una facoltà che viene riservata all'Azienda monopoli.

Il giudizio che è stato espresso auguriamoci che sia un giudizio obiettivo valevole per tutte le Amministrazioni e non solo per l'una o per l'altra Amministrazione.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Volevo precisare il mio pensiero in questo modo: noi abbiamo avuto notevoli difficoltà nell'avvicinare l'Azienda Monopolio di Stato e procedere all'operazione di inserimento di questo personale dell'Azienda banane in quella Amministrazione. Si è trattato di inserire un gruppo di personale nellambito del personale di un'altra amministrazione e non si è trattato di una cosa semplice e facile perché si è dovuto affrontare il problema di conciliare le rispettive esigenze e garantire i diritti di entrambi i personali.

Non sono contrario all'emendamento in se stesso, sono contrario all'emendamento come sostitutivo di questo; lo comprendo come integrativo e non toglierei la formulazione esistente: rimanga il giudizio dell'organo competente e rimanga la frase che riguarda il Monopolio di Stato. Noi possiamo modificare, ma i due elementi è necessario che vi siano: giudizio dell'Azienda Monopolio banane e possibilità al nuovo Ente di giudicare.

D'altro canto la legge è chiara e non lascia adito ad equivoci. La legge dice che il personale è inquadrato nella « qualifica iniziale » e questo significa esattamente che questo personale viene messo nella posizione iniziale.

Non credo che su questo vi possano essere dubbi di interpretazione.

NAPOLITANO FRANCESCO. *Relatore.* Avevo fatto la domanda in quanto pensavo che la dizione « qualifica iniziale » potesse essere intesa come « inizio della carriera ». Ora siamo d'accordo sul fatto che nello stesso grado questi vengono messi in coda a coloro che occupano un posto per quella qualifica.

Sono d'accordo con il collega Zugno anche per quello che riguarda gli elementi di giudizio e l'impiego di questo personale. Logicamente l'Azienda Monopoli di Stato può impiegare questi elementi nuovi nel modo più utile ed opportuno; quello che l'Azienda di Stato ritengo non possa fare è di giudicare, anche per il passato, buono uno che è stato giudicato ottimo.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono d'accordo e non ho nulla da eccepire. Occorre trovare la formulazione adatta.

LAFORGIA. Voglio prescindere dalla questione particolare relativa a quel determinato tipo di personale, per fare un sereno discorso sulla questione di principio. Mi pare pacificamente accettabile il principio che per un determinato personale debba valere il giudizio di chi questo personale ha fino a quel momento diretto. Nell'Azienda monopolio banane senza dubbio un dirigente ha dato, per anni ed anni, un giudizio sulla capacità di ogni singola persona; ora, è pacifico che se l'Azienda Monopoli di Stato deve recepire questo personale, all'atto stesso che lo recepisce deve certamente applicare tutte le norme che regolano il rapporto di lavoro dell'amministrazione stessa, ma è altrettanto indubbio che non può negare o ignorare i giudizi espressi, anno per anno nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, dai dirigenti dell'Azienda monopolio banane e questo indipendentemente dalle vicende che possono turbare od offuscare la valutazione.

Seconda questione: a me pare che l'articolo 3, primo comma, che prevede l'inserimento o l'innesto di questo personale nella Amministrazione dei Monopoli di Stato, preveda anche la costituzione di un ruolo transitorio, che se non fosse previsto sarebbe opportuno. Si dovrebbe costituire un ruolo transitorio ad esaurimento nel quale inserire queste unità con il riconoscimento di quelli che sono stati gli anni di servizio e con il riconoscimento dell'attività prestata. In altri termini, non credo che si possa prendere un impiegato che ha svolto mansioni di concetto e ridurlo alla funzione esecutiva o viceversa.

Mi sembra che sia necessario tenere presente queste considerazioni senza giungere al disconoscimento dei diritti acquisiti. Questo sarebbe molto più conforme a quelle che sono le consuetudini affermatisi nella vasta gamma dei rapporti di lavoro sia del settore del pubblica impiego che di quello privato. Quindi, necessità della costituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento.

CASTELLUCCI. Aderisco alle osservazioni del collega Zugno sottolineando soltanto, che per quello che riguarda il turbamento, che l'inserimento di questo personale può portare nell'Azienda Monopoli di Stato la cosa mi sembra veramente irrilevante se solo ci riportiamo alle proporzioni di questo personale: si tratta di 23 dipendenti appartenenti ad un ruolo di 40 persone tra impiegati di concetto, esecutivo ed ausiliario. Di questi 40 posti ne sono coperti soltanto 23 e questo non mi sembra che possa costituire un problema di difficile soluzione per l'Azienda Monopoli di Stato.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.* Allora il secondo comma dell'articolo 3 dal punto dove dice: « ...è inquadrato, anche in soprannumero, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dall'organo competente, nella qualifica iniziale del ruolo, ecc. » potrebbe essere così modificato: « ...è inquadrato, anche in soprannumero, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dall'organo competente sulla base degli elementi di giudizio esistenti presso l'Azienda monopoli banane, nella qualifica iniziale del ruolo, ecc. ».

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Per maggiore chiarezza io sostituirei le parole: « organo competente », con le parole: « Azienda monopoli di Stato ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.* Resta anche inteso che all'ultimo comma dell'articolo 3 debbono essere soppresse le parole: « in quanto applicabili ».

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Quello era stato fatto perché nella Azienda monopoli banane vi erano delle situazioni difformi; ad ogni modo, non ho difficoltà ad accogliere tale emendamento.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.* A questo punto, prima che venga approvato l'articolo 3, mi pare opportuno ricordare che l'onorevole Zugno aveva espresso l'opinione di doversi provvedere in questa sede all'aumento dei posti in organico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non sarebbe possibile accettare questo

emendamento che sconvolgerebbe tutto il sistema.

ZUGNO. Perché non stabiliamo allora un ruolo distinto ad esaurimento ? È diverso dal « soprannumero ».

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La soluzione deve trovare applicazione nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: perché, dunque, modificare questa soluzione che è stata accettata dagli interessati ?

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La soluzione del « soprannumero » non reca alcun turbamento e potrebbe risolvere definitivamente il problema.

PRESIDENTE. Sul primo comma dell'articolo 3 non vi sono emendamenti: lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo comma, secondo l'emendamento Castellucci-D'Amato formulato d'accordo con il Sottosegretario Bensi, sarebbe del seguente tenore:

« Il personale previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 73, che presti la propria opera presso l'Azienda, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un triennio, è inquadrato, anche in soprannumero, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base degli elementi di giudizio esistenti presso l'Azienda monopolio banane, nella qualifica iniziale del ruolo della cariera esecutiva prevista dalla tabella allegata alla precitata legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I proponenti Castellucci e D'Amato non insistono sui due emendamenti aggiuntivi proposti al secondo comma dell'articolo 3.

Pongo pertanto in votazione il terzo comma, sul quale non vi sono emendamenti.

(*È approvato*).

All'ultimo comma è stata proposta dai deputati Castellucci e D'Amato la soppressione delle parole: « in quanto applicabili ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma così modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« I ruoli dell'Azienda monopolio banane, di cui all'allegato 1 del regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, ed alla tabella allegata alla legge 3 febbraio 1963, n. 73, sono trasferiti, con il relativo personale, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stat».

Il personale previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 73, che presti la propria opera presso l'Azienda, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un triennio, è inquadrato, anche in soprannumero, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base degli elementi di giudizio esistenti presso l'Azienda monopolio banane, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva prevista dalla tabella allegata alla precitata legge.

I ruoli anzidetti si estingueranno con la soppressione dei posti che a mano a mano si renderanno vacanti nelle qualifiche meno elevate.

Al personale di cui al presente articolo sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« I beni mobili e immobili, nonché le altre attività patrimoniali dell'Azienda monopolio banane, sono trasferiti, dalla data della sua soppressione, nel patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Le norme particolari occorrenti per la attuazione della presente legge, ivi comprese quelle sulla vigilanza sanitaria relativa al commercio delle banane, saranno stabilite con apposito regolamento ».

Gli onorevoli Matarrese, Carocci, Terranova Raffaele, Rossi Paolo Mario e Raffaelli hanno presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere all'articolo 5 le parole*: da emanare entro tre mesi dalla data della pub-

blicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie questo emendamento perché il limite di tempo in esso previsto è giusto.

D'AMATO. Ci troviamo in presenza del famoso articolo 5 a proposito del quale era sorto un dubbio quando, in altra seduta, l'onorevole Sottosegretario spiegò che abbiamo in mano un'arma potentissima di limitazione attraverso la vigilanza e il permesso sanitario. Ora qui si parla di « apposito regolamento », semplicemente.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, non abbiamo previsto il « concerto » fra Ministeri perché, come sa chi ha esperienza di governo, occorre un periodo molto lungo per arrivare al concerto di cinque Ministeri. E allora, dati i tempi e la urgenza, abbiamo pensato di eliminare il concerto perché avrebbe portato alla impossibilità di tempestiva applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda il permesso sanitario, v'è un regolamento per cui determinati Stati possono ottenerlo ed altri no. Evidentemente questa è competenza del Ministero dell'agricoltura.

D'AMATO. Ringrazio del chiarimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento Matarrese accolto dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« Le norme particolari occorrenti per la attuazione della presente legge, ivi comprese quelle sulla vigilanza sanitaria relativa al commercio delle banane, saranno stabilite con apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda monopolio banane sono inseriti nei rispettivi stati di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda e dell'Amministrazione predette le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Il personale appartenente ai ruoli previsti dal precedente articolo 3, che abbia prestato almeno 15 anni o, se trattasi di ex combattenti o assimilati, almeno 13 anni di servizi computabili agli effetti del trattamento di quiescenza, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo beneficiando di un aumento di anni di servizio fino a dun massimo, rispettivamente, di 5 o di 7 anni, da valere sia ai fini del compimento dell'anzianità per il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

Gli aumenti previsti dal precedente comma non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianità superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di età o di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

La domanda di cessazione dal servizio può essere avanzata, entro il termine indicato nel primo comma, anche dal personale che non si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso per poter chiedere il collocamento a riposo. A detto personale verranno corrisposte:

1) una indennità pari a tante mensilità di stipendio, di quote di aggiunta di famiglia, di indennità integrativa speciale, di assegno temporaneo e di assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, quanti sono gli anni di servizi prestati computabili agli effetti del trattamento di quiescenza;

2) una somma corrispondente a sei mensilità dei predetti emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizi indicati nel punto 1) eccedenti i sei, fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

Il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari riscattato è considerato come servizio di ruolo agli effetti dell'applicazione dei precedenti primo e terzo comma.

Gli aumenti per le campagne di guerra e per servizi speciali previsti dalle vigenti disposizioni si computano anche per il personale indicato nel terzo comma ai soli fini dell'indennità di cui al punto 1).

Agli effetti del computo delle predette mensilità di cui ai punti 1) e 2), la frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero di servizio, non si tiene conto di quella inferiore a sei mesi.

L'Amministrazione deve provvedere al collocamento a riposo o alla cessazione dal servizio del personale che ne faccia domanda, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

Le domande di collocamento a riposo o di cessazione dal sermvizio possono essere respinte qualora sia in corso un provvedimento disciplinare a carico del dipendente.

Il servizio prestato dal personale che abbia fruito dei beneficî di cui al precedente terzo comma non può essere valutato, ai fini del trattamento di quiescenza né ad alcun altro fine, nel caso di nuova assunzione nella stessa od in altra Amministrazione, salvo che non vengano restituite le somme riscosse in applicazione del comma stesso ».

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Castellucci e D'Amato:

« *Al primo comma sostituire le parole*: di entrata in vigore della presente legge, *con le altre*: di soppressione del Monopolio delle banane ».

« *Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Al personale collocato a riposo è concessa, in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di età e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione, e quello di attività a titolo di stipendio, di quote di aggiunta di famiglia, di indennità integrativa speciale, di assegno temporaneo e di assegno mensile, di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, da computarsi nelle misure spettanti alla data dell'effettivo collocamento a riposo ed inoltre una somma pari ad una annualità del predetto trattamento di attività ».

CASTELLUCCI. La prima parte dell'emendamento riguarda la soppressione immediata dell'Azienda; la seconda parte riguarda la soppressione del monopolio. Sono due decorrenze.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il personale ha un anno e sei mesi per pensare sulla decisione da prendere. Se il termine fosse stato di tre mesi, anche io riterrei opportuno allungarlo. Mi sembra che il limite dato sia sufficientemente ampio e comprenda tutta la possibilità di studiare la propria posizione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.* Consiglierei i proponenti di voler ritirare l'emendamento.

D'AMATO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Anche per la seconda parte dell'emendamento il Governo è contrario.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.* Anche questo punto non è altro che l'applicazione delle norme che furono adottate allorché venne soppresso il Ministero dell'Africa italiana. Anche allora si disse ai dipendenti: o andate in pensione con i benefici che vi si concedono oppure sarete inseriti in un'altra qualsiasi amministrazione.

D'AMATO. Quando abbiamo proposto l'emendamento noi guardavamo al testo dell'articolo 3 in cui c'era la possibilità di dare all'amministrazione l'arma della discrezionalità. Poiché la questione è venuta a cadere, dichiariamo di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo già letto.

(*È approvato*)

Gli onorevoli Castellucci e D'Amato hanno presento il seguente articolo aggiuntivo 7-*bis*:

« Al personale dell'Azienda monopolio banane ed a quello di altre amministrazioni in servizio presso l'Azienda stessa è corrisposta, in unica soluzione, una somma, *una tantum*, pari a dodici mensilità di compenso per lavoro straordinario, rapportate ciascuna a quarantotto ore per il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, ed a sessanta ore per il personale ausiliario, a titolo di compenso forfettario per prestazioni di carattere straordinario rese durante l'ultimo anno di gestione ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.* Per i motivi detti precedentemente, anche questo emendamento aggiuntivo potrebbe essere ritirato.

D'AMATO. Dichiariamo di ritirare l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. All'articolo 8 non ci sono emendamenti. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione:

« Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione degli articoli del disegno di legge n. 1097 risultano assorbite le proposte di legge n. 101 e n. 145 che saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Informo che è stato presentato il seguente ordine del giorno a firma dei deputati Matarrese, Terranova Raffaele, Carocci, Rossi Paolo Mario e Raffaelli:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera, approvando il disegno di legge n. 1097 (Abolizione del monopolio statale delle banane) impegna il Governo ad esercitare la più assiduo vigilanza onde impedire che pratiche monopolistiche di natura privata possano sostituirsi a quelle del disciolto monopolio publico nell'approvvigionamento del mercato italiano delle banane e, nel quadro delle azioni tendenti ad assicurare ai consumatori il giusto prezzo del prodotto, a rendere possibile e facilitare l'acquisto all'estero e la distribuzione delle banane al consumo da parte delle cooperative e loro consorzi, degli Enti comunali di consumo e degli altri enti economici senza fini di profitto o speculazione ».

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà, subito ,votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino » (*Approvato dal Senato*) (1118):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0
Astenuti	0

(*La Commissione approva*).

« Abolizione del monopolio statale delle banane » (1097):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0
Astenuti	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi Luigi, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Mitterdorfer, Mussa Ivaldi Vercelli, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salvi, Terranova Raffaele, Usvardi, Vicentini e Zugno.

È in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle 19,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI